

IVA

Crowdfunding alla ricerca di una normativa IVA

di **Marco Peirolo, Paolo Centore**

Il ***crowdfunding*** (dall'inglese *crowd*, folla e *funding*, finanziamento) è un modo di raccogliere denaro per **finanziare** nuovi progetti, attività imprenditoriali o idee. Esso consente ai *fundraiser* di raccogliere denaro da un gran numero di persone attraverso piattaforme *on line*.

Il *crowdfunding* è usato per lo più da **start-up e PMI innovative** quale modalità di accesso a finanziamenti alternativi e può essere anche un modo per radunare una comunità intorno all'offerta: grazie alla forza della comunità *on line* è, infatti, possibile acquisire conoscenze e informazioni utili sul mercato e raggiungere nuovi clienti.

Riguardo ai **modelli** di *crowdfunding*, vi sono anzitutto piattaforme in cui è possibile fare donazioni per sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere nulla in cambio (**modello "donation based"**): ad esempio, si sostiene la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l'elezione.

Il modello di *crowdfunding* ad oggi più diffuso è quello in cui si partecipa al finanziamento di un progetto ricevendo in cambio un premio o una specifica ricompensa non in denaro (**modello "reward based"**): ad esempio, si finanzia uno spettacolo teatrale e, in cambio, si ottiene il biglietto per assistere alla sua rappresentazione.

Con il *crowdfunding*, inoltre, è possibile realizzare prestiti tra privati, ricompensati con il pagamento di interessi (modello **"social lending"** o **"peer-to-peer lending"**), mentre si parla di **"equity-based crowdfunding"** quando, tramite l'investimento *on line*, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

Quelli ora descritti, peraltro, sono modelli esemplificativi che, in quanto tali, non esauriscono l'insieme delle forme di *crowdfunding* esistenti a livello globale. Si sta, ad esempio, diffondendo il modello **"royalty based"**, nel quale una determinata iniziativa viene finanziata ricevendo in cambio una parte dei profitti.

A livello normativo, il legislatore nazionale si è limitato a disciplinare l'*equity-based crowdfunding*, regolando, da un lato, la **gestione delle piattaforme on line per la raccolta di capitali** per *start-up* e PMI innovative (art. 50-*quinquies* del DLgs. n. 58/1998) e, dall'altro, le **offerte al pubblico** condotte attraverso le piattaforme *on line* per la raccolta di capitali (art. 100-*ter* del DLgs. n. 58/1998). A quest'ultimo riguardo, la Consob, con delibera n. 18592 del 26

giugno 2013, ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line*, successivamente modificato con delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016.

Sul piano unionale, lo sviluppo del *crowdfunding* è attentamente monitorato dalla Commissione europea: nel mese di giugno 2014, è stato istituito il gruppo “*European Crowdfunding Stakeholders Forum*”, mentre nel mese di marzo 2014 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea “*Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union*” e nel mese di novembre 2013 è stata lanciata una consultazione pubblica, le cui risposte sono disponibili sul sito Internet della Commissione.

Fermo restando che, in Italia, il fenomeno del *crowdfunding* non è attualmente disciplinato dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda l’IVA, il relativo trattamento è stato esaminato dal **Comitato IVA** nel *Working Paper* n. 836 del 6 febbraio 2015, distinguendo, nella prospettiva della ricompensa riconosciuta agli investitori, tra modelli operativi di *crowdfunding* con “**ritorno non finanziario**” e modelli operativi di *crowdfunding* con “**ritorno finanziario**”.

In particolare, sono modelli operativi:

- con “ritorno non finanziario” il ***donation-based crowdfunding*** e il ***reward-based crowdfunding***, in cui il finanziamento è erogato, rispettivamente, senza alcuna ricompensa o con una ricompensa in natura, rappresentata da beni o servizi;
- con “ritorno finanziario” il ***crowd-investing*** e il ***crowd-lending***, in cui la ricompensa è rappresentata, rispettivamente, da dividendi/*royalties* e da interessi.

Nel rinviare ai successivi interventi l’approfondimento dei profili IVA relativi ai predetti modelli operativi di *crowdfunding*, in questa sede ci si limita ad osservare che, per quanto riguarda il modello “***donation based***”, in assenza di una contropartita rappresentata da un bene o servizio, il finanziamento **non** dà luogo ad una **cessione** o **prestazione rilevante ai fini impositivi**. In prospettiva, sarebbe opportuno che le predette donazioni fossero considerate deducibili ai fini del reddito, come succede in altri Paesi che hanno sviluppato il principio della donazione a sostegno delle nuove iniziative. Nel modello “*equity-based*”, invece, in cui l’investitore ottiene in cambio del finanziamento il bene o servizio realizzato, gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello che sarà praticato sul mercato, occorre stabilire se il finanziamento costituisca il pagamento anticipato del bene o servizio ricevuto e, in caso positivo, il relativo valore imponibile.

Una particolare attenzione deve essere rivolta anche al rapporto tra i modelli operativi di *crowdfunding* con “ritorno finanziario” e il regime di **esenzione da IVA** previsto dall’art. 135, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE per i servizi finanziari, nonché al trattamento IVA del servizio di intermediazione reso dalle piattaforme *on line* di *crowdfunding*.

Per approfondire le problematiche relative all’Iva nel new economy vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

Seminario di specializzazione

L'IVA NELLA NEW ECONOMY

Bologna **Firenze** **Milano** **Padova** **Torino** **Verona**

